

	a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R.-	
	Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt.	
	3 e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;	
	b) con D.G.R. n 12-1438 del 28 gennaio 2011 la Giunta Regionale ha	MASCIA BRUNELLI S.p.A. siglato in originale dalla Sig.ra Maria GIGLIA
	affidato a S.C.R.- Piemonte S.p.A. il compito di individuare un fornitore	
	per la fornitura di materiale di medicazione, da destinarsi ai soggetti di cui	
	all'art. 3, comma 1, lett. a) L.R. n. 19/2007 s.m.i., mediante l'espletamento	
	di procedure ad evidenza pubblica predisponendo i relativi atti di gara;	
	c) S.C.R.-Piemonte S.p.A., con provvedimento n. 68 del 8/10/2012, in	
	esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla Regione Piemonte, ha	
	indetto una procedura aperta, suddivisa in 34 lotti, per la stipula, con	
	riferimento a ciascun singolo lotto, di una Convenzione per la fornitura di	
	materiale di medicazione speciale e la prestazione dei servizi connessi, da	
	destinarsi ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) L.R. n. 19/2007, con	
	la previsione, per i lotti 1-5-6-9-23-24-25-27-28-29-30 e 33	
	dell'aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, e per i restanti	
	lotti, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;	
	d) con provvedimento n. 102 del 12/12/2013, S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha	S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI
	aggiudicato definitivamente il lotto 34 al Fornitore per un prezzo totale	
	complessivo offerto pari a Euro 179.934,50 oltre I.V.A.;	
	e) il Fornitore aggiudicatario del lotto 34 ha presentato la documentazione	
	richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non	
	materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e	
	sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di	
	Euro 8.996,73 polizza fidejussoria n. 074302317, rilasciata da ALLIANZ	
	Pagina 2 di 28	

S.p.A. a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla

Convenzione stessa e dei successivi ordinativi di fornitura;

f) il Fornitore aggiudicatario del lotto 34 ha attivato servizio di supporto e assistenza secondo quanto disposto al par. 5.3 del Capitolato Tecnico ed ha comunicato un numero telefonico, un numero di fax ed un indirizzo e-mail dedicati alla Convenzione;

g) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R.-Piemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle alla stessa espressamente riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di fornitura.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione;

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione, ancorché non allegati: Codice Etico e il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/01 di S.C.R.-Piemonte S.p.A., Capitolato Tecnico, Documentazione Tecnica Lotto 34, Offerta Economica Lotto 34, cauzione definitiva.

MASCIA BRUNELLI S.p.A.

siglato in originale dalla Sig.ra Maria

GIGLIA

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione ha ad oggetto la fornitura di materiale di medicazione speciale (di seguito anche solo “prodotto”) e la prestazione dei servizi connessi per le aziende del servizio sanitario regionale di cui all’art. 3 comma 1 lettera a) L.R. 19/2007 e s.m.i. di cui al:

- **Lotto 34:**

Voce a –MEDICAZIONE A BASE DI SPUGNA DI GELATINA EMOSTATICA RIASSORBIBILE STERILE MM 10 x 10 circa (SPESSORE 10 MM) DENTALE

Voce b –MEDICAZIONE A BASE DI SPUGNA DI GELATINA EMOSTATICA RIASSORBIBILE STERILE MM 80 x 30 circa (SPESSORE 10 MM) ANALE

Voce c – MEDICAZIONE A BASE DI SPUGNA DI GELATINA EMOSTATICA RIASSORBIBILE STERILE MM 70 x 50 circa (SPESSORE 10 MM) STANDARD

Voce d- MEDICAZIONE A BASE DI SPUGNA DI GELATINA EMOSTATICA RIASSORBIBILE STERILE MM 200 x 70 circa (SPESSORE 0,5 MM) FILM

per un importo massimo pari a **Euro 179.934,50.**

2. Con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, a fornire il prodotto di cui al precedente comma, nonché ad eseguire i servizi connessi nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza dell’importo massimo previsto.

MASCIA BRUNELLI S.p.A.
siglato in originale dalla Sig.ra Maria

GIGLIA

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.
siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

	<p>3. L'importo massimo di cui al precedente comma 1 esprime il limite massimo per l'accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti. Pertanto, nel limite dell'importo massimo della Convenzione, il Fornitore dovrà provvedere alla fornitura del prodotto oggetto di convenzione alle Amministrazioni Contraenti, sulla base del singolo fabbisogno dell'Amministrazione Contraente.</p>		<p>MASCIA BRUNELLI S.p.A. siglato in originale dalla Sig.ra Maria GIGLIA</p>		
	<p>4. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al Fornitore in forza degli ordinativi di fornitura sarà determinato sulla base dei prezzi unitari offerti in sede di gara, IVA esclusa (da intendersi comprensivi della fornitura del prodotto oggetto del presente atto, nonché della prestazione dei servizi connessi) per le quantità oggetto di ciascun ordinativo di fornitura.</p>				
	<p>5. S.C.R.-Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto importo massimo, fino a concorrenza di un quinto dell'importo della Convenzione ai sensi del R.D. 2440/1923.</p>				
	<p>6. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico. I singoli contratti di fornitura tra ciascuna singola Amministrazione e il Fornitore sono regolati dalla presente Convenzione, dal Capitolato tecnico e dagli Ordinativi di fornitura che ciascun soggetto interessato dovrà inviare al Fornitore per fruire delle prestazioni di cui alla presente convenzione.</p>			<p>S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI</p>	
	<p>7. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura.</p>				
	<p>Pagina 5 di 28</p>				

	<p>8. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Contraenti, né tanto meno S.C.R.- Piemonte S.p.A. all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Contraenti che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.</p>		<p>MASCIA BRUNELLI S.p.A. siglato in originale dalla Sig.ra Maria GIGLIA</p>		
	<p>ART. 3 - DURATA</p>				
	<p>1. La presente Convenzione ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di stipula della medesima e, nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito l'importo massimo stabilito (di cui all'art. 2 comma 1) potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.C.R.- Piemonte S.p.A..</p>				
	<p>Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della stessa, non sarà più possibile aderire alla</p>				
	<p>Convenzione qualora sia esaurito l'importo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.</p>				
	<p>2. Durante l'arco temporale di cui al comma 1 le Amministrazioni potranno emettere Ordinativi di Fornitura.</p>		<p>S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI</p>		
	<p>3. Il Fornitore dovrà garantire la fornitura del/i prodotto/i ed i servizi connessi per tutta la durata della Convenzione.</p>				
	<p>ART. 4 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA</p>				
	<p>1. Per dare esecuzione alla fornitura del/i prodotto/i, le Amministrazioni devono emettere uno o più Ordinativi di Fornitura, nel quale sono specificati:</p>				
	<p>Pagina 6 di 28</p>				

	(i) le quantità di prodotti richiesti da consegnare, suddiviso per prodotto; (ii) i	
	luoghi di consegna; (iii) gli estremi per la fatturazione (iiii); l'indicazione del	
	Direttore per l'esecuzione del contratto (D.E.C.). Gli Ordinativi di Fornitura,	
	sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Ente, dovranno	
	essere inviati al Fornitore a mezzo fax, tramite posta elettronica certificata	
	(PEC) o posta elettronica.	
	2. Per l'esecuzione della fornitura oggetto di ciascun Ordinativo il Fornitore	
	dovrà procedere, a propria cura e spese, a svolgere le attività stabilite nel	
	Capitolato Tecnico con le modalità e nei termini ivi prescritti, pena	
	l'applicazione delle penali di cui all'art. 9.	
	ART. 5 – VERIFICHE	
	ART. 5.1 - ATTIVITA' DI CONTROLLO	
	S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento la	
	corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento	
	dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i.	
	ART. 5.2 - VERIFICHE DEL PRODOTTO	
	Le Amministrazioni Contraenti e/o S.C.R. Piemonte S.p.A., anche tramite	
	terzi da essi incaricati, hanno la facoltà di effettuare, in corso di fornitura,	
	verifiche, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche	
	quali/quantitative del vaccino consegnato con quelle descritte nel Capitolato	
	Tecnico e nella scheda tecnica. Tale verifica si svolgerà secondo le modalità	
	descritte al paragrafo 8 del Capitolato Tecnico.	
	ART. 6. OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE	
	Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto al precedente articolo ed in	
	altre parti della Convenzione a:	
	Pagina 7 di 28	

MASCIA BRUNELLI S.p.A.

siglato in originale dalla Sig.ra Maria

GIGLIA

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

	a) rispettare il Codice Etico ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/01 adottati da SCR Piemonte S.p.A.;	
	b) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo delle Convenzione;	
	c) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro	MASCIA BRUNELLI S.p.A. siglato in originale dalla Sig.ra Maria GIGLIA
	realizzazione secondo quanto stabilito nella presente e negli atti di gara;	
	d) conformare la qualità del/i prodotto/i fornito/i alla normativa sopravvenuta	
	in corso di validità della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi di	
	Fornitura (es. nuove direttive statali e/o comunitarie relative alle	
	autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in	
	commercio) senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio	
	onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di	
	prodotto non conformi e giacenti nei magazzini degli Enti;	
	e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa	
	documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi	
	quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alle	
	Amministrazioni di monitorare la conformità delle forniture a quanto	S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI
	previsto nella Convenzione e nella documentazione di gara;	
	f) verificare la completezza e la chiarezza dell'Ordinativo di Fornitura	
	ricevuto. In caso di mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 4 della	
	presente Convenzione, sarà compito del Fornitore contattare	
	l'Amministrazione Contraente e chiedere l'invio di un nuovo Ordinativo	
	che recepisca le opportune correzioni;	
	Pagina 8 di 28	

	g) eseguire il confezionamento, la consegna del prodotto e la prestazione dei		
	servizi connessi in tutti i luoghi e secondo le indicazioni che verranno		
	fornite da ciascuna Amministrazione contraente nel rispetto di quanto		
	indicato nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico e		
	nell'Ordinativo di Fornitura.		
	h) eseguire ogni Ordinativo di Fornitura di importo non inferiore ad Euro		
	100,00 IVA esclusa; resta salva la facoltà del Fornitore di dare in ogni		
	caso seguito a ordinativi di Fornitura con valori inferiori al predetto		
	importo;		
	i) non dare esecuzione all'Ordinativo di fornitura che vada oltre la		
	concorrenza dell'importo massimo della Fornitura, informando		
	tempestivamente l'Amministrazione e S.C.R.-Piemonte S.p.A.;		
	j) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura		
	organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli		
	Ordinativi di fornitura;		
	k) fornire il servizio di reportistica nelle modalità indicate al paragrafo 7 del		
	Capitolato Tecnico;		
	l) consentire al S.C.R.-Piemonte S.p.A. nonché alle Amministrazioni, per		
	quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e		
	anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione		
	delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura nonché a prestare la		
	propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;		
	m) manlevare e tenere indenne S.C.R.- Piemonte S.p.A. nonché le		
	Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle		
	pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti		
		Pagina 9 di 28	

MASCIA BRUNELLI S.p.A.

siglato in originale dalla Sig.ra Maria

GIGLIA

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

dall'uso dei prodotti oggetto della presente Convenzione ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

ART. 7 – CAMPIONATURA

1. I campioni, presentati in sede di gara, rimangono presso gli uffici di S.C.R. Piemonte S.p.A. per tutta la durata della Convenzione e per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura.

2. S.C.R. Piemonte e/o le Amministrazioni possono verificare in qualsiasi momento la corrispondenza tra i prodotti forniti, in esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, e i prodotti offerti in sede di gara.

ART. 8 – CONFEZIONAMENTO, TRASPORTO E CONSEGNA

3. Il confezionamento, il trasporto e la consegna del prodotto relativo a ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere effettuato dal Fornitore con le modalità e nelle tempistiche stabilite nel Capitolato Tecnico paragrafi 4 e 5.1.

Ciascuna Amministrazione Contraente avrà sempre la facoltà di verificare (vedi par. 8 Capitolato Tecnico) l'effettiva rispondenza delle quantità e qualità dei prodotti consegnati rispetto a quanto indicato nell'Ordinativo di fornitura.

In caso di mancata rispondenza qualitativa e/o quantitativa dei prodotti forniti, troverà applicazione quanto disciplinato al par. 8 del Capitolato Tecnico.

ART. 9 – CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al Fornitore in forza degli Ordinativi di Fornitura sarà determinato sulla base del prezzo unitario del prodotto proposto (da intendersi comprensivo della fornitura del prodotto e della prestazione dei servizi connessi) indicato in Offerta economica, pari a:

LOTTO 34

MASCIA BRUNELLI S.p.A.

siglato in originale dalla Sig.ra Maria

GIGLIA

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

Nome Commerciale del Prodotto	Prezzo unitario (Iva esclusa)	CIG
Voce a - Cutanplast dental	€ 0,2700	
Cod. 0561010.1		
Voce b - Cutanplast anale	€ 3,3500	
Cod. 0548030.2		4605617361
Voce c - Cutanplast standard	€ 1,2500	
Cod. 0517050.2		
Voce d - Cutanplast film	€ 3,5000	
Cod. 0577020.2		

MASCIA BRUNELLI S.p.A.

siglato in originale dalla Sig.ra Maria

GIGLIA

I prezzi unitari sopraindicati rappresentano il listino di riferimento per il Fornitore per l'intera durata della presente Convenzione. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0 (zero).

2. Il corrispettivo maturato mensilmente sarà pagato dietro presentazione di regolari fatture, aventi cadenza mensile posticipata; le stesse dovranno essere inviate a mezzo posta (ed eventualmente anticipate via e mail) ai riferimenti indicati nell'Ordinativo di Fornitura.

3. Secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 4, comma 2 lett. c) e commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i., trattandosi di Convenzione avente ad oggetto la fornitura a favore di enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria, debitamente riconosciuti a tal fine, i corrispettivi

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

dovranno essere corrisposti a 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di ricevimento della fattura.

4. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità

finanziaria di cui alla legge 13/8/2010, n. 136. In particolare, i pagamenti relativi all'adesione alla presente Convenzione saranno effettuati a mezzo di

Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accessi presso banche

o Poste Italiane S.p.A..

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sono i seguenti:

- Presso UNICREDIT S.p.A. - Sede di Milano Piazza Cordusio

IBAN IT81M0200801622000000714847

nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi sono:

- Massimo Augusto Luigi BRUNELLI CF: BRNMSM40S14F205X;

- Piergiorgio MIGNANELLI CF: MGNPGR43M29G919L

5. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa dei

prodotti trasmesse dagli Enti, secondo quanto descritto al par. 6.2 del

Capitolato Tecnico, interrompono i termini di pagamento dei soli Prodotti

oggetto di contestazione fino alla sostituzione di questi con altri rispondenti a

quanto richiesto dagli Enti.

6. Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il

Fornitore e l'Amministrazione. Il Fornitore è consapevole di dover fornire

Aziende ospedaliere pubbliche e, pertanto, non potranno addurre pretesti di

qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non

ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto della fornitura.

MASCIA BRUNELLI S.p.A.

siglato in originale dalla Sig.ra Maria

GIGLIA

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

	7. Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinato alla regolarità			
	contributiva del Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico			
	di regolarità contributiva) in corso di validità.			
	8. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato, per causa		MASCIA BRUNELLI S.p.A. siglato in originale dalla Sig.ra Maria	GIGLIA
	imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente, entro il termine di			
	cui al comma 3 saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo			
	all'inutile scadenza del termine di pagamento nella misura prevista dalla			
	normativa vigente al tempo del pagamento stesso.			
	ART. 10 - PENALI			
	1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od			
	eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni			
	in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia			
	omesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione			
	comprovante all'Amministrazione richiedente) od imputabili			
	all'Amministrazione, qualora non vengano rispettati i tempi previsti nel			
	Capitolato Tecnico, la singola Amministrazione ha la facoltà di applicare			
	penalità secondo quanto riportato al paragrafo 9 lettere a), b) e c) del		S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo	MASSARI
	Capitolato Tecnico.			
	2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le			
	prestazioni in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni			
	stabilite; in tal caso l'Amministrazione contraente applicherà la penale si cui			
	paragrafo 9 lettera a) del Capitolato Tecnico sino al momento in cui la			
	fornitura sarà prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni			
	contrattuali.			
		Pagina 13 di 28		

	3. Ferma restando l'applicazione della penalità, le Amministrazioni	
	Contraenti, in caso di inadempimento da parte del Fornitore, hanno facoltà di	
	commettere la fornitura ad altri, in danno del Fornitore inadempiente. Qualora	
	l'Amministrazione Contraente proceda con l'esecuzione in danno,	
	approvigionandosi sul libero mercato, la penale è dovuta sino al giorno della	
	consegna del prodotto acquistato sul libero mercato.	
	4. Per la mancata operatività del servizio di supporto ed assistenza (par. 5.3	
	Capitolato Tecnico) e/o per il ritardo nella consegna della reportistica e	
	comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio (par. 7	
	Capitolato Tecnico) dei servizi prestati, od eventualmente nell'ipotesi di	
	consegna di dati incompleti e/o comunque difformi rispetto alle prescrizioni	
	indicate da S.C.R. – Piemonte S.p.A. il Fornitore sarà tenuto a corrispondere	
	alla stessa la penale di cui al paragrafo 9 del Capitolato Tecnico.	
	ART. 11 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE	
	DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI	
	1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo	
	all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 10 comma 1 dovranno	
	essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione	
	Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a	
	S.C.R. – Piemonte S.p.A..	
	In tal caso Il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto, all'Amministrazione	
	richiedente medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi	
	dalla ricezione della contestazione stessa.	
	Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel	
	termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano	
	Pagina 14 di 28	

MASCIA BRUNELLI S.p.A.

siglato in originale dalla Sig.ra Maria

GIGLIA

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

idonee, a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite all'art. 10 comma 1 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

2. Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 10 comma 2 dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R.-Piemonte S.p.A..

In tal caso Il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto a S.C.R.-Piemonte S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R.- Piemonte S.p.A nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giudizio della stessa S.C.R. – Piemonte S.p.A., a giustificare l'inadempienza potranno essere applicate al Fornitore le penali di cui all'art. 10 comma 2 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

3. Le Amministrazioni Contraenti procederanno con l'addebito formale delle penali attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore ovvero potranno avvalersi della cauzione rilasciata a S.C.R. – Piemonte S.p.A. di cui al successivo articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

4. Ciascuna singola Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 10 comma 1, sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in ogni caso l'applicazione delle penali previste nel presente atto non preclude il diritto delle singole Amministrazioni a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

MASCIA BRUNELLI S.p.A.

siglato in originale dalla Sig.ra Maria

GIGLIA

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

	5. S.C.R.-Piemonte S.p.A. potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 10	
	comma 2 sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per	
	cento) del valore massimo complessivo fermo il risarcimento degli eventuali	
	maggiori danni. Nella determinazione della misura massima del 10%. S.C.R.-	
	Piemonte S.p.A. terrà conto anche delle penali applicate dalle singole	MASCIA BRUNELLI S.p.A. siglato in originale dalla Sig.ra Maria GIGLIA
	Amministrazioni, regolarmente comunicate e documentate.	
	6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei	
	termini specificati nel presente atto, non esonera in nessun caso il Fornitore	
	dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che	
	ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.	
	ART. 12 - GARANZIE	
	1. Il Fornitore a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti ha	
	presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla	
	legge, così come indicato alla lettera e) delle premesse. In merito allo svincolo	
	ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 113	
	del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.	
	2. La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione	
	del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2,	S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI
	del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro	
	quindici giorni, a semplice richiesta della S.C.R.-Piemonte S.p.A.. La detta	
	cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia	
	dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai	
	sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c. nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura.	
		Pagina 16 di 28

	3. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal	
	Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali;	
	pertanto S.C.R.-Piemonte S.p.A., fermo restando quanto previsto all'art. 10,	
	ha facoltà di rivalersi direttamente sulla cauzione anche relativamente a quegli	
	inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.	
	4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di	
	fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle	
	obbligazioni nascenti dalla stessa e dagli ordinativi di fornitura e sarà	
	svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa	
	deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni e/o della S.C.R.-	
	Piemonte S.p.a. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione	
	delle obbligazioni assunte e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è	
	progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento	
	dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo	
	garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006	
	s.m.i., subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore	
	all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle	
	prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale	
	importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del certificato di	
	regolare esecuzione della fornitura rilasciato da S.C.R. Piemonte S.p.A.	
	5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo	
	consenso espresso in forma scritta dalla S.C.R.-Piemonte S.p.A.	
	6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto	
	dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà	
	Pagina 17 di 28	

MASCIA BRUNELLI S.p.A.

siglato in originale dalla Sig.ra Maria

GIGLIA

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla S.C.R.-Piemonte S.p.A.

7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione nei confronti del Fornitore inadempiente e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto l'Ordinativo di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.

8. Il Fornitore, con la stipula della Convenzione assume in proprio, manlevando S.C.R.-Piemonte S.p.A. e gli Enti contraenti, ogni responsabilità per danni a persone o cose di terzi, cagionati dai beni e dalla esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, anche se eseguite da parte di terzi soggetti.

ART. 13 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C., nonché alle specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico per i casi di inadempimento delle obbligazioni assunte, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. i seguenti casi:

- esito positivo delle verifiche antimafia;
- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale;
- frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- cessione di tutto o parte del Contratto;
- subappalto non autorizzato;
- ingiustificata sospensione della fornitura;

MASCIA BRUNELLI S.p.A.

siglato in originale dalla Sig.ra Maria

GIGLIA

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

	- fallimento o altre procedure concorsuali;	
	- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;	
	- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non consentano la prosecuzione in tutto o in parte;	MASCIA BRUNELLI S.p.A. siglato in originale dalla Sig.ra Maria GIGLIA
	- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L.136/2010;	
	- nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;	
	- mancata rispondenza tra i prodotti forniti ed i prodotti offerti in sede di procedura;	
	- in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.	
	Nei casi espressamente sopra indicati, la Convenzione è risolta di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. – Piemonte S.p.A. e comporta la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore delle Amministrazioni sino all'individuazione di un nuovo Fornitore.	
	In tutti i casi di risoluzione della presente Convenzione e/o del/i contratto/i di fornitura S.C.R.-Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentuale proporzionale all'importo del/i contratto/i di fornitura risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In	
		Pagina 19 di 28

	ogni caso resta fermo il diritto di S.C.R. – Piemonte S.p.A. al risarcimento	
	dell'ulteriore danno.	
	2. I casi elencati al precedente punto saranno contestati al Fornitore per	
	iscritto da S.C.R.-Piemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla	MASCIA BRUNELLI S.p.A. siglato in originale dalla Sig.ra Maria GIGLIA
	dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al	
	presente articolo.	
	3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui	
	al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti	
	inadempimenti per i quali S.C.R.-Piemonte S.p.A. non abbia ritenuto di	
	avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di	
	pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.	
	4. Nel caso di risoluzione S.C.R.-Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al	
	risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal	
	Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe	
	sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.	
	ART. 14 - SUBAPPALTO	
	Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di	
	subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.	S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI
	ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E	
	REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO	
	1. Salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., è fatto	
	assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i	
	singoli ordinativi di fornitura a pena di nullità della cessione medesima.	
	In caso di violazione di detti divieti, S.C.R.-Piemonte S.p.A e le	
	Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e	
	Pagina 20 di 28	

	spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, la	
	Convenzione e l'ordinativo di fornitura.	
	2. La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 117	
	D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti	MASCIA BRUNELLI S.p.A. siglato in originale dalla Sig.ra Maria GIGLIA
	al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto all'effettuazione	
	dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che	
	consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.	
	ART. 16 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE	
	1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o	
	all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di	
	brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.	
	2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti	
	una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il	
	Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni	
	Contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i	
	danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime	
	Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. Piemonte S.p.A.	
	3. Le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare prontamente il	S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI
	Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di	
	difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni	
	Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al	
	difensore scelto dal Fornitore.	
	4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma	
	precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di	
	S.C.R. Piemonte S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al	
	Pagina 21 di 28	

	risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno	
	facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura e la	
	Convenzione, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il	
	corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.	
	ART. 17 - REFERENTI DELLA FORNITURA	
	1. La Dott.ssa Beatrice BRUNELLI Responsabile della Fornitura, nominata	
	dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente	
	responsabile nei confronti delle Amministrazioni e di S.C.R. – Piemonte	
	S.p.A., per quanto di propria competenza e, quindi, ha la capacità di	
	rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.	MASCIA BRUNELLI S.p.A.
		siglato in originale dalla Sig.ra Maria
		GIGLIA
	2. Il Fornitore ha nominato, altresì, il Dott. Alessandro BISIN quale	
	Collaboratore Scientifico che espleta le funzioni di cui al paragrafo 10 del	
	Capitolato Tecnico.	
	ART. 18 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
	1. Ciascuna Amministrazione nell'Ordinativo di Fornitura indica il "Direttore	
	dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 119	
	del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., verificare la corretta esecuzione di ciascun	
	singolo contratto di fornitura nonché fornire parere favorevole sull'andamento	
	dell'esecuzione della fornitura ai fini del pagamento delle fatture ed	
	all'applicazione delle penali.	S.C.R. PIEMONTE S.p.A.
		siglato in originale dal Dott. Leo
		MASSARI
	2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. – Piemonte S.p.A. per	
	garantire i controlli di cui alla presente Convenzione e per lo svincolo della	
	cauzione definitiva.	
	3. Il D.E.C., dell'Ente fruitore della Convenzione, al termine del contratto ed	
	entro 30 (trenta) giorni solari dalla avvenuta esecuzione dell'ultimo	
		Pagina 22 di 28

	Ordinativo di fornitura, dovrà inviare a S.C.R. Piemonte S.p.A. ed al Fornitore	
	il certificato di regolare esecuzione delle forniture.	
	ART. 19 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI	
	1. Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.	MASCIA BRUNELLI S.p.A. siglato in originale dalla Sig.ra Maria GIGLIA
	2. Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed	
	igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in	
	relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure	
	integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione della fornitura.	
	3. In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di fornitura senza posa in opera, S.C.R. – Piemonte S.p.A. non ha redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).	
	Resta tuttavia onere delle Amministrazioni contraenti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 86, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, valutare, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo contratto di fornitura non prevedibili al momento della pubblicazione della presente procedura.	S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI
	Pagina 23 di 28	

Pertanto qualora l'Amministrazione ritenga sussistere detti rischi da interferenza, l'Amministrazione stessa dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d. D.U.V.R.I.), che sarà allegato all'Ordinativo di Fornitura quale parte integrante dello stesso.

Tale D.U.V.R.I., sottoscritto per accettazione dal fornitore aggiudicatario, andrà ad integrare gli atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi dei rischi specifici da interferenza si dovrà far riferimento, laddove possibile, al prezzario regionale in vigore, diversamente dovranno essere effettuate singole analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.

MASCIA BRUNELLI S.p.A.

siglato in originale dalla Sig.ra Maria

GIGLIA

ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003, ossia del "Codice in materia di protezione dei dati personali" con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003.

3. S.C.R. - Piemonte S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione e alla sua esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di Fornitura per la gestione della Convenzione medesima e l'esecuzione economica ed amministrativa della

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

	stessa, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per		
	fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio		
	dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori		
	risparmi ottenibili. Più specificamente, S.C.R. - Piemonte S.p.A.. acquisisce e	MASCIA BRUNELLI S.p.A. siglato in originale dalla Sig.ra Maria GIGLIA	
	tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore		
	aggiudicatario.		
	4. Le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione acconsentono		
	al trattamento da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. dei dati personali alla		
	stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse all'esecuzione e al		
	monitoraggio della Convenzione stessa e dei singoli contratti attuativi. Al		
	contempo il Fornitore acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei		
	dati personali inviati per conoscenza a S.C.R. - Piemonte S.p.A. dalle		
	Amministrazioni in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura.		
	5. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei,		
	informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.		
	6. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati	S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI	
	personali potranno essere comunicati o che possono venire a conoscenza in		
	qualità di incaricati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel		
	bando di gara e suoi allegati.		
	7. Titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente del Consiglio di		
	Gestione di S.C.R. - Piemonte S.p.A., al quale ci si potrà rivolgere per		
	l'esercizio dei diritti sopradescritti.		
	8. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base		
	delle previsioni della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti ed		
	il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto		
			Pagina 25 di 28

reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”).

ART. 21 - DISCIPLINA APPLICABILE

L’esecuzione della fornitura in oggetto è regolata dalla presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato Tecnico.

La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della presente Convenzione e relativi allegati.

ART. 22 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione o relativa ai singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.

ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico a S.C.R. Piemonte S.p.A. e alle Amministrazione contraenti per legge, ivi incluse le eventuali spese di registrazione del Contratto. Si procederà alla registrazione solo in caso d’uso.

2. Il Fornitore dichiara che la fornitura di cui trattasi è effettuata nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 de D.P.R. n.131/86 , con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

MASCIA BRUNELLI S.p.A.

siglato in originale dalla Sig.ra Maria

GIGLIA

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

ART. 24 - CLAUSOLA FINALE

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o degli ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte di S.C.R.-Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di specificatamente aver considerato le seguenti clausole: art. 2 - Oggetto della Convenzione; art. 3 – Durata; art. 6 – Obbligazioni specifiche del Fornitore; art. 9 – Corrispettivi e modalità di pagamento; art. 10 – Penali; art. 13 – Clausola risolutiva espressa; art. 14 – Subappalto; art. 16 – Brevetti industriali e diritti d'autore; art. 15 – Divieto di cessione del contratto e regolazione della cessione del credito; art. 20 – Trattamento dei dati; art. 21 – Disciplina applicabile; art. 22 – Foro competente; art. 23 – Spese contrattuali; art. 24 – Clausola finale.

MASCIA BRUNELLI S.p.A.

siglato in originale dalla Sig.ra Maria

GIGLIA

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

Torino, lì

Letto, confermato e sottoscritto.

S.C.R.-PIEMONTE S.p.a.

IL FORNITORE

firmato in originale dal Dott. Leo

firmato in originale dalla Sig.ra

MASSARI

Maria GIGLIA